SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

(54° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del ruolo dei collocatori » (1819) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 648, 649, 652, 654, 660, 661,							
662, 666, 667, 669, 671, 674, 676							
Angelilli							
Barbareschi 659, 660							
CARELLI 666, 669, 674							
DI GRAZIA 653, 656							
DI PRISCO 655, 660, 661, 666, 674, 676							
DONATI							
Mammucari . 648, 652, 653, 656, 657, 660, 662,							
668, 669, 671							
MILITERNI							
MOLTISANTI 675							
Pezzini, Sottosegretario di Stato per							
il lavoro e la previdenza sociale . 648, 652,							
655, 657, 658, 659, 660, 661							
SIMONUCCI 655, 666, 675							
Sullo, Ministro del lavoro e della pre-							
videnza sociale . 662, 664, 666, 668, 671,							
674, 676							

Vallauri							Pag.	654
VARALDO .					64 8,	654,	655,	660
ZANE, rela	ιtο	re			649,	657,	667,	668

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, Di Grazia, Di Prisco, Donati, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Simonucci, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Bosio e Sibille sono sostituiti rispettivamente dai senatori Angelilli e Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini; alla ripresa pomeridiana della seduta è presente anche il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Sullo.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei collocatori » (1819) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei collocatori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico anzitutto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione finanze e tesoro, senza del quale non è possibile procedere all'approvazione del provvedimento; riterrei, pertanto, opportuno che la nostra discussione venisse proseguita stasera, con la speranza che nel frattempo sia pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione.

V A R A L D O . Penso che si potrebbe procedere frattanto alla discussione generale e all'approvazione degli articoli escluso il sedicesimo, che è, appunto, quello relativo al finanziamento, rinviando solo l'esame di quest'ultimo al pomeriggio.

Infatti, o la 5^a Commissione darà parere lavorevole (ed in tal caso non ci rimarrà che votare l'articolo 16 accantonato, per completare ir nostro lavoro) o darà parere contrario ed in tal caso dovremo, comunque, rimettere il disegno di legge all'esame della Assemblea, essendo evidente che noi non modificheremo il testo del provvedimento solo per il problema del finanziamento.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Le difficoltà in merito al finanziamento sono sorte in seguito ad un intervento del Tesoro, che avanza alcune riserve per lo « slittamento » deliberato dalla Camera dei deputati negli organici dei collocatori.

Infatti, nel testo originario del provvedimento i 9.000 collocatori erano così distribuiti: collocatori superiori, n. 400; collocatori capi, n. 800; primi collocatori, n. 1450; collocatori di 1^a e 2^a classe, n. 6350.

Invece, la tabella approvata dalla Camera dei deputati risulta così modificata: collocatori superiori, n. 800; collocatori capi, numero 1.200; primi collocatori, n. 2.000; collocatori di 1^a e di 2^a classe, n. 5000.

Tali modificazioni, secondo il Tesoro, comporterebbero un maggior onere di 450 milioni, mentre secondo i nostri calcoli l'aumento dell'onere sarebbe solo di 100 milioni.

Dal momento, poi, che il finanziamento grava in parte anche sugli Enti previdenziali, sarebbe più logico che di tale aumento si preoccupasse il Ministero del lavoro, il quale, al contrario, ritiene di poter consentire il maggiore prelievo, al fine di assicurare un trattamento più favorevole a questa categoria di zelanti e benemeriti nostri collobora tori.

Per quanto si riferisce alla proposta avanzata dal senatore Varaldo, faccio presente alla Commissione che questa mattina stessa debbo recarmi alla Ragioneria generale dello Stato, per cercare di superare le difficoltà, cui ho accennato in precedenza, per cui credo che non mi sarà possibile trattenermi a lungo al Senato e partecipare alla discussione di tutti gli articoli del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, proporrei di svolgere la discussione generale, rinviando a questo pomeriggio, nella speranza di un parere favorevole della 5ª Commissione, l'esame e l'approvazione dei singoli articoli.

Non ritengo opportuna la proposta del senatore Varaldo di passare anche all'esame degli articoli escluso l'articolo 16, perchè in questo modo si rischia di fare un lavoro inutile nel caso che la Commissione finanze e tesoro esprima parere contrario.

M A M M U C A R I . Sono contrario ad una discussione affrettata del provvedimento; ritengo necessario un dibattito approfondito sui problemi del collocamento e sulla funzione dei collocatori.

A mio avviso, pertanto, sarebbe opportuno rinviare la discussione a domani, per consentire uno studio più completo della questione.

P E Z 7 I N I, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se il

54^a SEDUTA (15 dicembre 1961)

senatore Mammucari ha intenzione di cogliere questa occasione per sollevare le questioni di fondo relative al collocamento, egli è certamente nel suo diritto; tuttavia ritengo che tali questioni non abbiano attinenza con la sistemazione in ruolo dei collocatori.

È interesse anche del Ministero del lavoro discutere a fondo 1 problemi del collocamento, ma credo che non sia questa la sede più opportuna, dal momento che il provvedimento in esame si riferisce solo alla sistemazione giuridica di quei collocatori che già esercitano le proprie funzioni.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Zane per lo svolgimento della sua relazione.

Z A N E , relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame considera in maniera organica e, potrei anche dire, definitiva la posizione dei collocatori comunali, i quali, a differenza di quanto avveniva nel passato, sono ora sistemati in un apposito nuovo ruolo del Ministero del lavoro.

La figura del collocatore, al quale vicne riconosciuta col presente disegno di legge un'adeguata sistemazione, in relazione anche ai maggiori compiti che gli sono attribuiti, è nata con la legge 29 aprile 1949, n. 264, la quale stabilisce, appunto, all'articolo 7 che il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme della legge.

Già in precedenza, il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, trattando del riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro, prevedeva all'articolo 5, primo e secondo comma: « Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle località che non siano sedi di Uffici o di Sezioni staccate, può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali è corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire due mila mensili.

« Nelle località dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente, nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila ».

Successivamente, nella citata legge 29 aprile 1949, n. 264, legge che possiamo definire fondamentale per ciò che si riferisce alla funzione dei collocatori, in quanto in essa vennero fissate le norme che disciplinano tutta la materia, furono previsti al Cape II gli organi del collocamento; l'articolo 24 di detta legge, infatti, recita: « Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

« Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000 ».

Appare, pertanto. evidente che i colloca tori, pur dovendo assolvere a compiti importanti e molte volte delicati e difficili, non hanno mai avuto un trattamento adeguato ed un sufficiente riconoscimento.

Solo con la legge 20 luglio 1952, n. 1015, vengono fissati i termini di un trattamento economico sufficiente, provvedendosi ad assicurare ai collocatori comunali l'estensione dei benefici dell'assicurazione sociale. In detta legge si comincia, inoltre, a stabilire un certo numero di collocatori suddivisi non in classi, ma in base all'entità della rimunerazione; complessivamente vengono previsti 7.300 collocatori e la spesa relativa al servizio del collocamento passa dall'importo massimo di 900.000.000 di lire a quello di un miliardo e 450.000.000, totalmente a carico del Tesoro.

Con la legge 16 maggio 1956, n. 562, si inizia effettivamente un'azione efficace per quanto concerne l'inquadramento e la siste-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

mazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, i quali vengono suddivisi in tre classi: una prima classe, composta di 600 collocatori, una seconda classe, composta di 1.200 collocatori, e una terza classe composta di 4.200 collocatori.

Appaiono in detta legge anche i « corrispondenti », personale legato all'Amministrazione da un rapporto non di dipendenza ma d'incarico, revocabile in qualsiasi momento; l'articolo 12 della legge, infatti, prevede: « Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente articolo 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di " corrispondenti " prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati ».

Per quanto riguarda la retribuzione dei collocatori, viene stabilito all'articolo 9 della citata legge n. 562: « Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissate rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

In questa legge, quindi, per la prima volta, il collocatore viene equiparato all'impiegato e per esso si prevede, pure per la prima volta, anche la costituzione di un fondo di previdenza.

Appare, infine, all'articolo 15 della più volte citata legge n. 562 del 1956 quella particolare disposizione in base alla quale il finanziamento viene accollato in parte anche agli Istituti previdenziali; detto articolo, infatti, recita: « Alla spesa occorrente par il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1.

« La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente ».

Questo, probabilmente, è il punto sul quale nel corso dell'esame degli articoli si accenderà la discussione: l'articolo 16 del presente disegno di legge, infatti, introduce alcune innovazioni rispetto al citato articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che regola, come avete udito, le fonti di finanziamento della spesa. In base a tale articolo 16, l'incidenza percentuale sul gettito complessivo dei contributi risultante dai dati di bilancio degli Enti previdenziali non può ora essere superiore allo 0,35 per cento.

Il presente disegno di legge, pertanto, è stato predisposto al fine di eliminare alcune gravi lacune lamentate in passato e dalle categorie interessate e dallo stesso Ministero del lavoro in ordine al funzionamento degli Uffici di collocamento, specialmente in quei casi in cui il collocamento stesso era ed è tuttora affidato ai corrispondenti, e di porre, finalmente, i collocatori in una posizione più confacente ai compiti loro affidati.

Ai collocatori vengono demandate quasi tutte le funzioni che spettano agli Uffici provinciali del lavoro. Nella relazione che accompagna il progetto governativo è detto. infatti: « Per quanto riguarda invece le mansioni, cui questo personale è adibito, si rileva che i collocatori comunali si sono profondamente inseriti nella vita lavorativa dei Comuni grandi e piccoli, in quanto ad essi vengono attualmente demandate quasi tutte le funzioni di istituto degli organi periferici del Ministero, interessanti, oltre che il settore dell'avviamento al lavoro della mano d'opera, i corsi di qualificazione e riqualificazione, i cantieri di lavoro e di rimboschimento, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, l'erogazione dei sussidi ordinari e straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati, nonchè l'avviamento e l'assistenza ai lavoratori emigranti ».

54a SEDUTA (15 dicembre 1961)

Ricorderete certamente come in passato il disoccupato, per la riscossione dei sussidi, si dovesse recare presso gli uffici comunali, ai quali era stato attribuito il compito di accertare lo stato di disoccupazione e di corrispondere i relativi sussidi.

Tutti questi compiti sono ora passati agli uffici di collocamento, che hanno anche l'incarico di avviare ed assistere i lavoratori emigranti, ed altri ancora si presume se ne aggiungeranno, se si darà esecuzione alla viva raccomandazione, presentata in Aula in occasione dell'ultima discussione sul bilancio del lavoro e caldeggiata dal senatore De Bosio, di istituire cioè l'anagrafe del lavoro.

In relazione a questi maggiori compiti, attualmente già affidati agli Uffici di collocamento, ed in vista di altri futuri, che impegneranno l'attività dei collocatori con accresciute responsabilità personali, era logico provvedere alla sistemazione organica dei collocatori stessi con un disegno di legge come quello attualmente in discussione.

La Tabella annessa al disegno di legge è stata modificata dalla Camera dei deputati rispetto al progetto originario. Il testo della Camera fissa in 800 il numero dei posti assegnati ai collocatori superiori; in 1.200 i posti assegnati ai collocatori capi; in 2.000 quelli assegnati ai primi collocatori e riduce a 5.000 il numero dei posti per i collocatori di 1ª e 2ª classe.

In sostanza i posti assegnati ai collocatori rimangono complessivamente in numero di 9.000; la sola differenza consiste nel fatto che sono stati distribuiti con diverso criterio, in modo da alleggerire il numero dei posti delle ultime classi ed aumentare quello dei collocatori superiori, dei collocatori capi e dei primi collocatori.

Su tale questione non è il caso di aprire in questo momento una discussione; la esamineremo poi, quando passeremo a considerare le singole norme del disegno di legge.

All'attuale posizione giuridica d'impiegato non di ruolo, legato all'Amministrazione da un contratto quinquennale, si sostituirà, secondo il presente disegno di legge, quella propria del personale di ruolo degli Uffici del lavoro. È quindi in atto un mutamento

dello stato giuridico del collocatore, che oltre a rispondere alla situazione di fatto determinatasi per naturale evoluzione di rapporti e di mansioni, consentirà il miglioramento dei servizi che fanno capo al collocatore comunale e darà concreta attuazione all'articolo 9 della Convenzione n. 88, adottata a San Francisco dalla Conferenza della Organizzazione internazionale del lavoro il 9 luglio 1948 e ratificata con legge 20 luglio 1952, n. 1089, in base alla quale « il personale incaricato del servizio dell'avviamento al lavoro della mano d'opera disoccupata deve essere formato da pubblici impiegati che fruiscono di un proprio stato giuridico che li renda indipendenti da ogni cambiamento di Governo e da ogni influenza esterna e che, pur tenendo conto delle necessità del servizio, assicuri loro la stabilità dell'impiego ».

È questo un punto fondamentale concernente lo stato giuridico dei collocatori comunali, sul quale ho ritenuto opportuno richiamare la vostra attènzione perchè, a mio avviso, è alla base del provvedimento che stiamo esaminando.

Tra le innovazioni contenute nel presente disegno di legge, devesi rilevare quella relativa alla posizione dei corrispondenti, così denominati dalla legge 16 maggio 1956, numero 562.

Il provvedimento in esame prevede l'inquadramento degli attuali corrispondenti nel ruolo dei collocatori e la soppressione della categoria dei corrispondenti stessi, in modo da assicurare, attraverso la continuità dell'incarico, la migliore efficienza e la piena funzionalità del servizio stesso.

La figura del corrispondente è nata in quelle località dove non si avvertiva, in origine, la necessità della presenza del collocatore comunale. Poichè si tratta di personale che, in base alla legge, è legato all'Amministrazione da un rapporto non di dipendenza ma d'incarico, revocabile in qualsiasi momento, si è venuta a creare una situazione dannosa al buon funzionamento del servizio del collocamento.

L'eliminazione della precarietà organizzativa e funzionale dei servizi del collocamento e il loro assetto su base organica non pro10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

54a SEDUTA (15 dicembre 1961)

durranno soltanto la stabilità, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi stessi, ma comporteranno analoghi vantaggi per i servizi che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono svolti nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale per conto di Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali.

Le finalità predette giustificano la conservazione del sistema di finanziamento in atto, per effetto del quale si provvede alle spese, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con concorso degli Istituti e degli Enti, in relazione ai compiti svolti per conto di questi.

A conclusione della mia relazione, propongo l'approvazione del presente disegno di legge che, coi potenziamento dell'attuale consistenza numerica del personale degli Uffici di collocamento già esistenti e la costituzione di altri uffici in zone attualmente sprovviste, assicurerà la piena efficienza del servizio del collocamento.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto il senatore Zane per la sua ampia relazione e mi permetto di ricordare alla Commissione che il disegno di legge in discussione rappresenta l'ultimo passo che facciamo per la sistemazione di tutti coloro che prestano la loro opera presso gli Uffici del lavoro.

Ritengo superfluo sottolineare l'importanza del presente provvedimento e l'attesa di questi 9.000 collocatori che dovrebbero essere sistemati.

M A M M U C A R I . Vorrei partire proprio dall'ultima affermazione fatta dal Presidente, cioè l'attesa dei 9.000 collocatori e l'esigenza di dare a costoro una sistemazione giuridica.

In base anche a quanto è stato esposto dal senatore Zane, risulta evidente che ormai la funzione dei collocatori è praticamente esaurita e superata nell'attuale situazione italiana del mercato del lavoro.

Per mantenere in vita un'attività pleonastica, con l'articolo 1 di questo disegno di legge si viene a modificare quanto fu deciso allorchè votammo, dopo varie incertezze e perplessità, il disegno di legge concernente il riordinamento del Ministero del lavoro.

Quando discutemmo il disegno di legge sull'ordinamento del Ministero, affidammo agli Uffici del lavoro compiti ben precisi.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame annulliamo una parte di quelle decisioni: credo che questo non sia un metodo nè giusto nè serio. Inoltre creiamo una nuova figura di collocatore, che svolge una parte delle attività degli Uffici provinciali del lavoro; diamo una sistemazione a questa nuova figura (non si sa bene con quali fini) ed instauriamo un nuovo ruolo organico nell'ambito del Miristero del lavoro, introducendo un altro principio pericoloso per quello che si riferisce ai rapporti tra il Ministero e gli Enti di assistenza.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. C'è già la legge del 1956: noi non creiamo nulla di nuovo.

M A M M U C A R I . Non si tratta dei collocatori, ma della nuova figura che si attribuisce ai collocatori.

Sappiamo che i collocatori non servono più perchè quando qualche ditta deve assumere personale non si rivolge a costoro, ma ad altre fonti.

Le uniche persone che possono essere sistemate dai collocatori sono coloro che non hanno nè arte nè parte.

I collocatori, visto che esercitavano una attività assistenziale, potevano anche essere pagati dagli Enti di previdenza, ma ora, con le nuove attribuzioni, ciò non è più possibile.

Questa è una delle ragioni per le quali non possiamo accettare che un disegno di legge di così vasta importanza venga discusso tanto frettolosamente.

Mi meraviglio che i colleghi della Camera dei deputati non abbiano approfondito i problemi che derivano da questo primo articolo e che interessano anche i sindacati e le amministrazioni comunali.

Ormai, come è noto, i sindacati stanno assumendo, nell'organizzazione del mondo

54a Seduta (15 dicembre 1961)

democratico italiano, sempre maggiori funzioni e sempre maggiore importanza.

Ora, col disegno di legge in esame, si cerca di eliminare una parte di quelle funzioni che i sindacati, di qualunque tendenza, chiedono invece di assolvere.

È assurdo, a mio parere, pensare di poter discutere questo provvedimento in un modo così affrettato, anche in considerazione del fatto che esso introduce princìpi e problemi nuovi relativi non solo all'organizzazione del Ministero del lavoro, ma anche ai rapporti tra detto Ministero e le organizzazioni sindacali.

Quanto più si approfondisce l'esame dell'articolo 1, tanto più appare evidente che ci si trova in presenza di un nuovo orientamento, che contrasta addirittura con le linee di sviluppo dell'attività dei sindacati e con l'impostazione che noi ritenevamo dovesse esser data all'attività del Ministero del lavoro.

Noi respingiamo la nuova figura del collocatore, quale è prevista dal provvedimento in discussione, in quanto siamo contrari alla creazione di un'altra categoria di dipendenti del Ministero del lavoro, che svolga funzioni che competono esclusivamente agli Uffici del lavoro.

Il senatore Zane, come gli onorevoli colleghi hanno certamente notato, ha posto in rilievo, nella sua relazione, appunto il passaggio ai collocatori di una serie di funzioni degli Uffici del lavoro. Siamo, pertanto, in presenza di un disegno di legge che crea un nuovo corpo di dipendenti dello Stato, ai quali vengono attribuite funzioni completamente nuove.

Come è noto, il collocamento come tale non viene più realizzato attraverso gli appositi Uffici, ma attraverso altre vie e, pertanto, la funzione dei collocatori è ormai superata in molte parti del nostro Paese; a questo riguardo, potrei portare agli onorevoli colleghi una serie di esempi per illustrare i sistemi coi quali il collocamento viene ormai attuato.

D I G R A Z I A . Vorrei chiedere al senatore Mammucari quali siano queste altre vie, attraverso le quali viene realizzato ora il collocamento.

M A M M U C A R I . Oggi, senatore Di Grazia, i lavoratori vengono assunti anche attraverso le parrocchie.

Al momento attuale, anche il bracciantato non viene più assunto attraverso gli Uffici di collocamento, ma attraverso persone che sono appositamente pagate dai proprietari per il reperimento della mano d'opera.

D I G R A Z I A. Ma il disegno di legge in discussione è stato predisposto, appunto, per regolarizzare la situazione attuale.

M A M M U C A R I . Noi, pertanto, non possiamo accettare la creazione di una nuova figura, senza un preventivo, approfondito dibattito circa le funzioni che dovrebbero essere da questa svolte e circa i suoi rapporti con le organizzazioni sindacali.

Siamo contrari, pertanto, a che il disegno di legge venga discusso nel chiuso di una Commissione, senza che di tali problemi sia investita anche l'opinione pubblica.

È evidente, d'altra parte, che la sistemazione giuridica dei 9.000 collocatori dev'essere inquadrata nell'attuale situazione relativa agli spostamenti di mano d'opera da una regione all'altra, determinatasi in seguito all'accentramento di attività lavorative in particolari zone e città.

Anche nei confronti della legge sull'urbanesimo il provvedimento in questione aggrava il problema, in quanto crea un nuovo ostacolo ad attività che dovrebbero essere svolte dai sindacati.

Per tali motivi, pertanto, insisto nel dire che è necessario discutere il provvedimento con maggiore calma e tempo e, possibilmente, in sede di Assemblea.

Siamo contrari, inoltre, a quanto dispone il primo comma dell'articolo 1, là dove è detto: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio »; manca, infatti, in tale norma qualsiasi riferimento alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni comunali, che,

54a Seduta (15 dicembre 1961)

invece, dovrebbero avere voce in capitolo, essendo particolarmente interessate.

Sarebbe, pertanto, necessario introdurre nel primo comma almeno un inciso del seguente tenore: « sentite le organizzazioni sindacali », in modo che il Ministro non possa decidere per proprio conto, trascurando del tutto le organizzazioni sindacali e le amministrazioni comunali.

Per i motivi sopra esposti, pertanto, non possiamo assolutamente ritenere che il disegno di legge possa essere discusso in sede di Commissione, trattandosi di un provvedimento che, ripeto, richiederebbe evidentemente uno studio più serio ed approfondito.

PRESIDENTE. Senatore Mammucari, se lei va a rivedere la discussione fatta al Senato nel 1948, e precisamente il 16 e il 17 settembre 1948, potrà constatare che le eccezioni da lei sollevate adesso erano già state espresse allora, ma furono superate.

Col nuovo disegno di legge non si cambia la figura del collocatore, come lei dice, ma si provvede invece a dare, finalmente, una regolamentazione giuridica alla posizione degli interessati.

V A R A L D O . Credo sia necessario rettificare alcune affermazioni fatte dal senatore Mammucari e premetto che se l'intenzione della sua parte politica è di portara la discussione in Aula, egli sa benissimo di quale strumento si può servire; le sue affermazioni non sono sufficienti a far sì che la discussione passi dalla sede deliberante alla referente.

Il senatore Mammucari ha detto che il problema non è stato discusso alla Camera dei deputati. Ora risulta invece che la XIII Commissione della Camera dei deputati ne discusse una prima volta quando venne svolta la relazione sul disegno di legge, e dopo diversi interventi affidò l'ulteriore esame del provvedimento a un comitato ristretto, del quale facevano parte anche alcuni rappresentanti del suo partito, senatore Mammucari. E proprio questa Sottocommissione ha redatto quell'emendamento all'articolo 1 contro il quale lei ha poc'anzi polemizzato.

Cosa dice infatti l'ultimo comma dell'articolo 1? « Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961. n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro ». Ora ciò rappresenta un'aggiunta rispetto ai precedenti compiti dei collocatori, aggiunta tuttavia che non era nel testo presentato dal Governo, bensì è il frutto di quella discussione, di cui ho parlato, presso la Camera dei deputati. La XIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento si è poi riunita una seconda volta per la discussione degli emendamenti e ancora un'ultima volta per la questione dell'onere finanziario, e superata tale questione ha approvato il disegno di legge.

Mi pare dunque che non si possa dire quanto lei, senatore Mammucari, ha affermato. Io le ho ricordato che alcuni autorevoli compagni suoi hanno contribuito a redigere il nuovo testo; lei la pensa diversamente, ma se vuole fare il primo della classe tra i colleghi della sua parte, non deve tuttavia dire che la Camera ha fatto in fretta questo lavoro, perchè si tratta di una affermazione che può esser smentita nel modo più assoluto.

V A L L A U R I . Mi permetto in primo luogo di rilevare che il provvedimento arriva piuttosto in ritardo, se è vero che esso dà applicazione ad una convenzione internazionale ratificata dall'Italia fin dal 1952. Siamo dunque in carenza e gli interessati possono vantare a buon diritto un loro credito.

Secondariamente, visto e considerato che vi è in effetti un notevole spostamento di manodopera fra le varie parti d'Italia, è chiaro che il collocamento assume un'importanza maggiore proprio in relazione a questo fatto. Quanto sostiene l'opposizione, a proposito del superamento della funzione dei collocatori e della influenza che dovrebbero invece avere sul collocamento i sindacati, è nettamente in contrasto con quanto

54a Seduta (15 dicembre 1961)

stabilisce la Convenzione numero 88 della Organizzazione internazionale del lavoro, come ci ha ricordato l'onorevole relatore.

Osservo infine che i nuovi compiti saranno quelli che di volta in volta potranno essere assegnati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e che presentemente sono già implicitamente svolti. Ad esempio, nel paese dove io vivo l'Ufficio di collocamento, oltre che all'avviamento al lavoro, provvede anche alla distribuzione dei sussidi per la disoccupazione, al ritiro delle tessere per l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione, ad opere assistenziali e così via.

Dopo le considerazioni che sono state esposte, credo che si possa passare alla discussione degli articoli.

DIPRISCO. Vorrei anzitutto che fosse sgombrato il terreno in ordine ad alcune questioni, che erano state sollevate in occasione della discussione del disegno di legge sul riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. C'è stato un ordine del giorno col quale all'unanimità si invitava il Governo a fare ciò che è poi stato fatto.

DIPRISCO. Ma fino a quando non è arrivato il testo dalla Camera dei deputati, noi pensavamo che il problema fosse risolto con l'introduzione di quelle misure di carattere democratico che già, per iniziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento, erano contenute in diverse proposte di legge in merito alla costituzione delle commissioni comunali.

Ora noi siamo d'accordo di trovare una sistemazione per il personale che lavora, ma con precise indicazioni sul modo di utilizzare questo personale.

Le osservazioni del collega Mammucari non sono campate in aria; da anni noi chizdiamo le commissioni comunali e ne rivendichiamo la costituzione, perchè questi sono gli strumenti più vicini alla stessa manodopera fluttuante. Il problema grosso che vogliamo affrontare è proprio questo. Pertanto ritengo opportuno che, appunto in occasione della discussione di questo provvedimento, si esamini la possibilità di garantire una presenza permanente della commissione comunale, e di precisare che il collocatore deve agire in un ambito comunale, nel quale la presenza effettiva dei sindacati sia il perno intorno al quale egli opera.

Si tratta insomma di una migliore applica zione del principio democratico, che corrisponde agli interessi dei lavoratori.

S I M O N U C C I . Faccio osservare al senatore Varaldo che alla Camera dei deputati, nei confronti del disegno di legge in esame, vi è stata un'aperta opposizione dei partiti di sinistra, nonostante che poi si sia giunti al voto favorevole.

V A R A L D O . Io non ho detto che non ci sia stata opposizione, ma che il disegno di legge è stato ampiamente discusso alla Camera dei deputati, e quanto lei dice lo conferma.

S I M O N U C C I . Comunque io mi associo pienamente a quanto hanno detto i senatori Mammucari e Di Prisco. Nel merito del provvedimento voglio soltanto entrare per fare due osservazioni, oltre a quelle che sono state già esposte.

In primo luogo circa il finanziamento, che ritengo sia basato su criteri assolutamente assurdi e che non dovremmo quindi accettare. Noi non sappiamo se fra i compiti di questo personale prevalgano quelli che sono svolti nell'interesse degli Istituti di previdenza e di assistenza o, come nel passato, quelli relativi al collocamento. Ma, a parte questo, desidero aggiungere che credo che nel giro di due sedute non si possa approvare un disegno di legge, che nel primo articolo autorizza il Ministro a fissare degli organici con propri decreti. Per un altro provvedimento abbiamo discusso per settimane al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e soltanto dopo queste lunghe discussioni siamo arrivati a determinare un organico.

Inoltre, non si può nemmeno accettare che sia creata la figura giuridica di un di-

54a SEDUTA (15 dicembre 1961)

pendente statale, i cui compiti siano fissati non dalla legge ma dal Ministro. Si tratta di una figura che mi pare del tutto nuova nella nostra legislazione.

Perciò, in sostanza io mi ricollego alla posizione del senatore Mammucari, nel chiedere che il disegno di legge sia discusso in Aula, o che almeno ci sia data la possibilità di discuterne prima fra noi e con le organizzazioni sindacali interessate, per riaffrontare poi il problema alla ripresa dei lavori parlamentari.

MILITERNI. Ho l'impressione che i colleghi della sinistra, nel fare le loro considerazioni generali, abbiamo tenuto presenti soltanto le caratteristiche delle zone urbane. Ora, se è vero che nelle città e specialmente neile grandi città il collocamento non si svolge interamente attraverso l'ufficio del lavoro, non bisogna dimenticare che l'Italia è sopratutto costituita da piccoli e medi Comuni, in grande maggioranza rurali, dove spesso manca la presenza di qualsiasi sindacato, e l'ufficio del lavoro rappresenta il solo organismo al quale datori di lavoro e lavoratori possano ricorrere.

È dunque in queste zone, le quali come dicevo costituiscono, nel complesso, la maggior parte del nostro territorio, che gli uffici del lavoro svolgono la loro funzione insostituibile.

Per quanto poi concerne le preoccupazioni di alcuni colleghi circa il potere del Ministro in merito agli organici, ho pure l'impressione che essi non abbiano letto con sufficiente attenzione l'articolo 1 del disegno di legge, dove si parla (è vero) di una facoltà del Ministro di provvedere con propri decreti a fissare gli organici delle sezioni comunali, ma gli oganici sono quelli che sono, quelli cioè fissati dalla tabella, e la facoltà del Ministro consiste dunque nello stabilire in base alle risultanze di fatto il personale da assegnare a ciascuna sezione. In sostanza il Ministro distribuisce il personale a seconda delle esigenze di lavoro nei singoli Comuni.

M A M M U C A R I . Ma i sindacati ci sono o no in Italia?

M I L I T E R N I . Con tutta sincerità debbo dire al collega Mammucari che a mio avviso, sino a quando in Italia esistono sindacati piurimi ed estremamente politicizzati, non si potrà assolutamente pensare a riconoscere loro una funzione così delicata come è quella del collocamento.

Non è vero poi che il disegno di legge pre veda una nuova figura del collocatore. Nell'articolo 1 si parla infatti in maniera esplicita di « espletamento dei compiti d'istituto ». Cade dunque ogni preoccupazione circa quello che può essere il contenuto della attività del collocatore.

La preoccupazione che dovrebbe invece essere in noi tutti è che si arrivi finalmente a sistemare questo personale, che è un po' come la fanteria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ci siamo tanto preoccupati dell'altro personale, e preoccupiamoci dunque anche dei fanti, di quelli che lavorano nelle trincee avanzate, perchè non opereremmo giustamente se pensassimo soltanto agli alti gradi, dimenticandoci proprio dell'avvenire di coloro che nella loro attività quotidiana sono costantemente a contatto coi lavoratori.

DI GRAZIA. Io vedo i collocatori come i gangli di una vasta rete del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ed è chiaro pertanto che i collocatori debbano dipendere da questo Ministero e svolgano le loro funzioni esclusivamente in rapporto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Del resto si può fare il confronto con altri ministeri, per esempio con quello della sanità, che ha i suoi gangli rappresentati dai medici ufficiali.

Le preoccupazioni del collega Mammucari, mi pare, vertono soprattutto su due punti. In primo luogo egli teme che siano mutate le funzioni del collocatore, e che queste funzioni siano di volta in volta attribuite da parte del Ministro. Ora, dice testualmente l'articolo 1 nell'ultimo comma:

« Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, numero 628, può essere affidato con decreto

54^a SEDUTA (15 dicembre 1961)

del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro ». Ecco perchè io vedo nei collocatori lo strumento terminale delle funzioni del Ministero del lavoso e della previdenza sociale; gangli vitali specialmente, come diceva il collega Militerni, a protezione dei lavoratori nei piccoli centri rurali, là dove il lavoratore non sa a chi rivolgersi per la difesa propria e del proprio lavoro.

L'altra preoccupazione del collega Mammucari si riferisce al fatto che in questa funzione, che svolgeranno di volta in volta i collocatori, manca la partecipazione degli organi sindacalı. È naturalmente un concetto sul quale bisogna riflettere. Da parte mia non considero errato il principio che i sindacati possano dare il loro contributo all'attività dei collocatori. Vorrei però dire al collega Mammucari che comunque, in effetti, i sindacati non perdono la loro configurazione, nè trovano nel collocatore un elemento di contrasto con la loro attività, perchè i sindacati potranno sempre essere presenti e farsi sentire, così come avviene in ogni attività.

Vorrei insomma dire al collega Mammucari che la sua preccupazione ha un valore, ma un valore soltanto relativo, in quanto i sindacati potranno sempre esplicare la propria attività in questo settore.

ZANE, relatore. In sede di replica dovrei alquanto soffermarmi sulle considerazioni esposte dal senatore Mammucari, il quale evidentemente non ha presente quello che è stato il travaglio della legislazione sulla materia negli anni 1948 e 1949, attraverso lunghissime sedute in Commissione e in Aula, ma soprattutto in Aula: travaglio che, a volte, fu anche dovuto a manifestazioni di ostruzionismo. I colleghi della prima legislatura ricorderanno, infatti, come in non poche occasioni, al momento dell'approvazione di articoli, sui quali si fonda l'attuale legislazione (che stabilisce la funzione pubblica del collocamento, in contrapposizione ai concetti sostenuti dalla sinistra — che voleva attribuire questa funzione esclusivamente ai sindacati —) ricorderanno, dicevo, che spesso venne a mancare il numero legale, per un vero e proprio ostruzionismo da parte della sinistra.

Oggi, in questa sede, ci proponiamo uno scopo solo, quello di dare una conveniente sistemazione a quei lavoratori — perchè lavoratori sono — e di toglierli dalla posizione precaria in cui si trovano; e mentre ci proponiamo di dare soddisfazione alla legittima aspirazione della categoria, non è il caso di rimettere in discussione i principi fondamentali sui quali poggia la legge 29 aprile 1949, n. 264, e di proporre che il collocamento non sia più realizzato attraverso gli uffici di collocamento. Si vorrebbe addirittura creare un'atmosfera catastrofica, affermando che i collocatori non servono più.

MAMMUCARI. Noi non abbiamo detto questo.

PEZZINI. Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi pare di sì, se le parole hanno ancora un significato, perchè si è parlato di « attività pleonastica ».

Z A N E , relatore. E allora se non servono più, dovremmo mandarli tutti a casa! Ma vedendo come questa ovvia conclusione sarebbe catastrofica e quanto mai antisociale, allora ci si aggrappa a un altro argomento, a quello della figura nuova che si tenterebbe di mettere in atto col provvedimento in esame. E di qui, senatore Mammucari, tutte le sue disquisizioni sull'articolo 1.

Vorrei tra l'altro farle notare che non siamo ancora in sede di esame dei singoli articoli, perchè se fossimo in tale sede allora vedremmo a quale scopo tenda in realtà tutto questo disegno di legge.

Leggete gli articoli 2, 3, 4 e seguenti fino all'ottavo, e vedrete che tutto il provvedimento è concepito ed articolato per dare una sistemazione definitiva agli interessati, ed è totalmente imperniato su tale principio. Tanto è vero che le stesse norme tran-

54a SEDUTA (15 dicembre 1961)

sitorie e finali, che rappresentano la metà degli articoli sottoposti al nostro esame, riguardano l'inquadramento e il trattamento economico-previdenziale — e il rispettivo finanziamento — dei collocatori. Tutto il disegno di legge, dunque, è stato predisposto per dare una sistemazione effettiva alla categoria, e vorrei anzi dire che è stato articolato come potrebbe esserlo un contratto collettivo di lavoro.

Sono perciò fuori di luogo le considerazioni addotte dall'opposizione, e in particolare quelle con cui si vorrebbe dimostrare che il disegno di legge porta alla creazione di una nuova figura di collocatore, diversa da quella presente, e ciò solo perchè il collocatore è chiamato a svolgere altri com piti oltre al principale, che è quello del collocamento e dell'avviamento al lavoro dei disoccupati; e per avviamento al lavoro si deve intendere non solo quello relativo al lavoratore che s'iscrive all'ufficio del lavoro e va dove questo lo manda, giacchè per legge debbono essere iscritti all'ufficio di collocamento anche coloro che, per avere una qualifica ben precisa e determinata, hanno la posibilità di essere avviati al lavoro attraverso una richiesta nominativa del datore di lavoro, richiesta nominativa che deve sempre essere presentata all'ufficio del lavoro.

Ora, se c'è un'esigenza nuova che nasce dalla situazione del momento — e forse lo ho presente la situazione che esiste nei centri dell'Alta Italia, dove ci sono uffici di collocamento meno affollati di una volta — è semmai quella di utilizzare l'ufficio del lavoro per stimolare il collocamento della manodopera specializzata.

Ad ogni modo, io credo che il provvedimento in esame non sovverta i principi fondamentali della legge del 1949, e crei una figura nuova, in quanto esso accenna soltanto a particolari compiti, che possono essere demandati ai collocatori dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: tali compiti saranno evidentemente attinenti al settore previdenziale, all'adempimento di talune formalità per l'acquisizione delle provvidenze di legge, che hanno la loro istruttoria anche in sede di ufficio di collocamento.

Il disegno di legge non ha dunque sovvertito nulla, e la figura del collocatore rimarrà quella che era in origine. Non posso quindi condividere le critiche che sono state espresse contro il disegno di legge e, sulla scorta anche degli altri elementi che mi paiono acquisiti, debbo ancora insistere per il passaggio all'esame degli articoli.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Dopo l'esauriente replica del relatore, debbo soltanto aggiungere poche parole.

L'impostazione del senatore Mammucari avrebbe la sua validita se noi ci trovassimo in un sistema diverso da quello in cui siamo per quanto riguarda la funzione del collocamento. Se il Parlamento, infatti, avesse ritenuto di affidare questa funzione ai sindacati anzichè ad organi dello Stato, evidentemente quanto il senatore Mammucari ha affermato avrebbe un fondamento; ma ciò invece non si può dire, nè si potrà, fino a quando la legge che ha dato la presente impostazione al problema non sarà stata modificata.

Il relatore ha pienamente smentito l'affermazione del senatore Mammucari, che il disegno di legge metta in essere una nuova figura del collocatore: e del resto mi pare che basti un'attenta lettura dell'articolo 1 per smentire in maniera lampante tale affermazione.

D'altra parte vorrei dire che se si ritenesse insoddisfacente il testo in esame dell'articolo 1, si potrebbe anche tornare al testo governativo, che forse incontrerebbe maggiormente il favore del senatore Mammucari; ma la cosa non sarebbe altrettanto gradita ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, i quali hanno invece ritenuto di dare all'articolo 1 una formulazione più adeguata, secondo il loro pensiero, alle esigenze del problema. E aggiungo per assurdo che il Governo non potrebbe che dichiararsi favorevole al suo testo, che e appunto quello originario; per assurdo, ho detto, perchè ciò porterebbe di nuovo il progetto all'altro ramo del Parlamento, il quale, avendo modificato ovviamente a ra-

54a SEDUTA (15 dicembre 1961)

gion veduta, probabilmente confermerebbe la precedente decisione.

Ma, e questo è il punto più importante, la finalità del disegno di legge è una sola, quella di realizzare finalmente un voto che era stato insistentemente espresso non solo dalla categoria interessata, ma dallo stesso Parlamento. Ricordo anzi che proprio in occasione del dibattito sul disegno di legge riguardante il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vive insisistenze furono fatte da parte di questa Commissione perchè si risolvesse il problema dei collocatori, e noi c'impegnammo a presentare un apposito disegno di legge, che una Commissione stava già elaborando, ed avremmo anche accettato un termine fisso di sei mesi — per risolvere il problema stesso. Perciò, col disegno di legge in esame, non solo aderiamo ad un voto formalmente espresso da voi, ma realizziamo un'aspirazione veramente vivissima ed annosa della categoria interessata, di cui è stata messa in luce la situazione veramente precaria.

Si tratta di un'iniziativa — il merito non è mio ma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale — davvero coraggiosa, giacchè viene incontro in maniera soddisfacente alle aspettative della categoria, come hanno riconosciuto i sindacati dei collocatori.

La mia raccomandazione, pertanto, è di evitare che il provvedimento diventi lettera morta, come potrebbe avvenire se non fosse approvato prima della conclusione di questa sessione di lavori; e di ciò i collocatori non ci sarebbero certamente riconoscenti.

Insisto pertanto affinchè la Commissione esamini — naturalmente con tutta l'ampiezza che crede, e tenendo anche altre sedute so la presente non dovesse bastare — il disegno di legge e lo approvi.

BARBARESCHI. Io non entrerò nel merito perchè, se volessi farlo, la discussione si prolungherebbe di parecchio; desidero fare soltanto una constatazione, cioè che in tutte le occasioni in cui è stato possibile fare dichiarazioni del genere, e non solo da parte nostra ma da parte di tutta la Commissione, si è sempre rilevato che il

funzionamento del collocamento nel nostro Paese è tutt'altro che buono.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi scusi, senatore Barbareschi, ho dimenticato di fare una dichiarazione che ritengo necessaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha avuto occasione di dichiarare, credo anche in sede di discussione sul bilancio, che si faceva carico delle critiche espresse da varie parti a proposito del collocamento e ne avrebbe fatto oggetto di particolare studio, il che è avvenuto, in quanto il Ministro non solo ha nominato una commissione con l'incarico di esaminare tutta la questione, ma ha impostato il problema in una conferenza triangolare, che in maniera molto concreta ha affrontato i problemi fondamentali del mondo del lavoro.

Non si può disconoscere perciò che il Ministero, anche in questo settore, intenda compiere un riesame, che potrebbe forse portare a proposte interessanti.

BARBARESCHI. Ad ogni modo, il collega Di Prisco ha chiesto un rinvio, che io credo opportuno anche in relazione alle dichiarazioni fatte in questo momento dall'onorevole Sottosegretario, dichiarazioni che ritengo siano state fatte anche alla Camera dei deputati, dove certamente il provvedimento è stato approvato dopo discussioni e dopo dichiarazioni che debbono aver tranquillizzato i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento. E il rinvio può essere deciso con tranquillità perchè, se le mie informazioni sono esatte, il Senato riprenderà le sedute il 16 gennaio prossimo. Potremo dunque, in gennaio, riesaminare il disegno di legge senza la fretta di oggi, tanto più che, se è vero che si tratta di provvedimento che interessa la tranquillità di novemila dipendenti, è anche vero che il provvedimento è stato approvato il 1º dicembre dalla Camera dei deputati e che soltanto oggi, 15 dicembre, è arrivato davanti a noi.

In queste condizioni mi permetto, nella fiducia che troveremo la strada per l'approvazione, di insistere perchè la discussione

54a Seduta (15 dicembre 1961)

sia rinviata; in caso contrario saremmo obbligati a chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e previdenza sociale. Apprezzo senz'altro quanto ha detto il senatore Barbareschi, ma debbo rivolgere una preghiera alla Commissione: cioè che prima di decidere il rinvio della discussione a dopo le ferie, venga rimandata la continuazione della seduta a questo pomeriggio, per consentire al ministro Sullo di intervenire e dare quelle assicurazioni e quei chiarimenti che probabilmente, nell'altro ramo del Parlamento, hanno portato a superare determinate riserve. Dopo le dichiarazioni del Ministro, la Commissione potrà sempre decidere se rinviare o no la discussione all'anno nuovo.

VARALDO. Mi permetto di far osservare al senatore Barbareschi che al momento del suo intervento la discussione generale era terminata, non perchè fosse stata affrettata, ma perchè non c'era più nessuno che desiderasse intervenire. Rinviando quindi la discussione a dopo le vacanze, non capisco che cosa ci potrebbe essere di nuovo da dire.

BARBARESCHI. Possiamo noi aver bisogno di conoscere qualcosa che in questo momento non sappiamo.

M A M M U C A R I . Dobbiamo fare indagini in ogni provincia.

V A R A L D O . Fra quindici giorni restereste sempre vergini di idee come siete oggi. Il fatto è che a produrre improvvisamente questo sbandamento in mezzo a voi è stato l'intervento del senatore Mammucari.

D I P R I S C O . Ieri sera, parlando coi nostri compagni che hanno partecipato alla elaborazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, abbiamo sottoposto loro delle questioni, ed essi ci hanno confermato che alcune di queste non erano sta-

te considerate. Ora, il bicameralismo deve pur servire a qualche cosa. Ad ogni modo, per dimostrare la nostra buona volontà, potremmo accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario, anche perchè ci darebbe il modo di avere altri elementi.

PRESIDENTE. Io vorrei pregarvi di tener conto del fatto che si tratta di novemila persone che attendono con ansia questo provvedimento.

 $M\ A\ M\ M\ U\ C\ A\ R\ I$. Anche sei mesi fa aspettavano.

PRESIDENTE. Ma tutti questi mesi sono occorsi appunto per elaborare un provvedimento che andasse incontro alle loro esigenze. Ora, io faccio appello alla vostra sensibilità. Se si trattasse di una questione di principio, il caso sarebbe diverso; ma qui, cari amici, non si tratta altro che di sancire, con una legge, il miglioramento della posizione dei collocatori. Con tutte le questioni che avete sollevate e che potreste ancora sollevare, la discussione sarebbe rinviata all'infinito.

Comunque non ho difficoltà a proseguire la discussione nel pomeriggio. Sono disposto a star qui fino a stasera per dare la possibilità ai membri della Commissione di discutere, ma — ripeto — non dobbiamo dimenticare le aspettative degli interessati.

In questo momento in cui lo possiamo, diamo ai collocatori la strenna di Natale, perchè, lo ripeto ancora una volta, non si tratta di una questione di principio — altrimenti lei, senatore Mammucari, avrebbe ragione — ma soltanto di sistemare finalmente la posizione degli interessati.

Ad ogni modo, se volete, sono pronto a continuare la seduta nel pomeriggio. Per intanto potremmo andare un po' avanti, cominciando ad esaminare gli articoli.

 $\,$ D I $\,$ P R I S C O . Se si passa ora alla discussione degli articoli, noi chiediamo la rimessione in Aula.

PRESIDENTE. E questa richiesta non la presenterete poi ugualmente nel po-

54^a SEDUTA (15 dicembre 1961)

meriggio? Sarebbe uno scherzo che non credo di meritare.

- D I P R I S C O . Può darsi che il Ministro dica cose che possano convincerci.
- PRESIDENTE. Allora facciamo ancora questo tentativo.

Sospendo la seduta, che verrà ripresa nel pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 18,45).

- $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Comunico che mi è pervenuto dalla 5ª Commissione il seguente parere sul disegno di legge in esame:
- « La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'articolo 16 del disegno di legge, rileva che la sua complessa formulazione non permette, per la brevità del tempo concesso, un esame approfondito ai fini di una sicura determinazione dell'onere della spesa. Comunque, sono state assunte presso i Ministeri competenti informazioni chiarificatrici: sembra che l'onere per il bilancio sia effettivamente contenuto nei limiti degli stanziamenti. Così stanto le cose, la disposizione dell'articolo 81 sarebbe da considerarsi osservata.
- « I maggiori oneri, oltre quello predetto, dovrebbero far carico solo agli Istituti di previdenza ed assicurativi; le notizie attinte consentirebbero di affermare che gli Enti stessi sono in grado di farvi fronte per effetto della dinamica ascensionale dei contributi.
- « Sulla base di questi sommari accertamenti, la Commissione di finanza, per quanto di sua competenza, non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».
- P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Debbo dichiarare che stamane sono rimasto alquanto sorpreso per l'atteggiamento assunto da alcuni membri della Commissione mi riferisco particolarmente ai colleghi Mammucari e Simonucci, perchè ho avuto l'impressione che la posizione dei senatori Di Prisco e Barbareschi fosse meno decisa

- —, in quanto nicordavo che la Commissione stessa, sei mesi fa, si era espressa molto esplicitamente in un ordine del giorno, col quale aveva sollevato la sistemazione in ruollo dei collocatori comunali. Ora, col permesso dell'onorevole Presidente, vorrei rileggere una parte del resoconto stenografico della seduta del 18 maggio ultimo scorso, per ricordare quanto fu detto in quella sede:
- « Presidente, relatore. Informo la Commissione che, in relazione all'articolo 13, sono stati presentati due ordini del giorno.
- « Il primo, proposto dai senatori Bitossi e di Prisco, è così formulato: "La Commissione lavoro del Senato invita il Governo a presentare entro 6 mesi un apposito disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori mediante l'istituzione dei relativi organici".
- « A sua volta il senatore Moltisanti ha presentato il seguente ordine del giorno: "La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato impegna il Governo a provvedere quanto prima alla sistemazione dei collocatori comunali con l'istituzione di appositi ruoli organici, nonchè a normalizzare la situazione d'impiego, oggi precaria, dei corrispondenti del servizio del collocamento mediante l'inquadramento di essi in un ruolo a contratto quinquennale".
- « La Sottocomissione ha coordinato i due ordini del giorno in un nuovo testo del seguente tenore: "La Commissione lavoro del Senato invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori, nonchè a normalizzare la posizione d'impiego, oggi precaria, dei corrispondenti del servizio di collocamento".
- « PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Sottocommissione e sono lieto di informare la Commissione che il disegno di legge di cui viene chiesta la presentazione è già pronto e sarà sottoposto quanto prima al Consiglio dei Ministri.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

« BITOSSI. Desidero precisare che abbiamo accettato di sostituire, nell'ordine del giorno, l'espressione "entro sei mesi" con l'altra "al più presto", in seguito alle assicurazioni dateci dal rappresentante del Governo in sede di Sottocommissione. Noi pensiamo, quindi, che il Ministero del lavoro presenterà molto prima di sei mesi il disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori e la normalizzazione della posizione d'impiego dei corrispondenti del servizio del collocamento.

« DE Bosio. Do atto al senatore Bitossi che la eliminazione del termine di sei mesi è stato accettata a seguito delle assicurazioni date dall'onorevole rappresentante del Governo circa la presentazione del disegno di legge possibilmente prima dei sei mesi, ma non oltre questo periodo.

« Non vi è dubbio che l'affidamento dato sarà osservato.

*Presidente, relatore. Il relatore si associa all'ordine del giorno ed è certo che il rappresentante del Governo manterrà, come ha sempre mantenuto, la sua promessa ».

Ritengo di potere affermare, onorevoli colleghi, che quella promessa noi l'abbiamo mantenuta lealmente e integralmente, forse anche al di là delle aspettative di alcuni proponenti dell'ordine del giorno; consentitemi perciò di ripetere che sono rimasto piuttosto sorpreso dall'atteggiamento assunto questa mattina proprio da chi aveva sollecitato questo disegno di legge nei termini in cui l'abbiamo presentato.

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, mi permetto di ricordare ai colleghi che, in data 15 gennaio 1961, ebbi l'onore di presentare un disegno di legge, n. 1394, per la sistemazione dei collocatori comunali ed il miglioramento del loro trattamento. Vedo con piacere che il Governo, rispondendo alla sollecitazione del Parlamento, ha presentato in proposito un progetto di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Il progetto di legge governativo assorbe completamente il disegno di legge che io avevo presentato; mi compiaccio di questo e prego, pertanto, la Commissione di voler dare il suo voto favorevole, in quanto si tratta di un provvedimento molto atteso da questa categoria che ha tante benemerenze.

PRESIDENTE. Allora lei ritira il suo disegno di legge?

ANGELILLI. Senz'altro!

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poichè non ero presente alla seduta di questa mattina, gradirei qualche precisazione sulle osservazioni che sono state fatte in merito al disegno di legge.

M A M M U C A R I . Onorevole Ministro, desidero riassumere le obiezioni che abbiamo fatte queste mattina in ordine a questo provvedimento, approvato dalla Camera dopo un dibattito alquanto vivace.

Anche se esiste un ordine del giorno, che nessuno mette in discussione o nega, debbo premettere che altro è dire che bisogna sistemare queste persone, altro è vedere in che modo esse vengano sistemate! Ora, la prima questione che abbiamo sollevato si riferisce al fatto che, avendo riordinato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la legge n. 628, e avendo, nella pratica, siabilito in quella legge tre ruoli, adesso andiamo a stabilirne un quarto non indifferente per numero, poichè si tratta di 9.000 nuovi dipendenti dello Stato. Personalmente, tengo a ribadire che sarebbe stato forse opportuno che la legge di riordinamento del Ministero fosse discussa ampiamente in Aula, perchè il Ministero del lavoro è per me uno dei dicasteri fondamentali nell'ordinamento dello Stato italiano, per i problemi che deve affrontare e per i compiti cui deve assolvere. Purtroppo, la discussione è stata ristretta in sede di Commissione e si è arrivati ad un compromesso, per le premure che ci venivano fatte dalle organizzazioni sindacali, alle quali spesso occorre dare una risposta affermativa anche se, nel proprio intimo, si avrebbero idee diverse.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

La prima questione, dunque, si riassume in questo: oggi siamo chiamati a discutere e deliberare su un disegno di legge che, entro certi limiti, contrasta con l'ordinamento che fu deciso quando approvammo la legge predetta.

La seconda obiezione si riferisce al fatto che, col nuovo ordinamento, veniamo a creare una situazione non certo simpatica tra questi nuovi dipendenti dello Stato gli altri impiegati del Ministero del lavoro, perchè poniamo i nuovi dipendenti in una situazione, indubbiamente, di privilegio, anche per quanto riguarda il coefficiente, rispetto agti impiegati del Ministero di gruppo *C*.

Basta, infatti, fare un confronto tra la situazione degli applicati o di altri appartenenti al gruppo C del Ministero del lavoro e la situazione dei collocatori, che sarebbero trasformati in dipendenti di pieno diritto del Ministero del lavoro: si constata subito che c'è una disparità abbastanza forte. Basta pensare a questi coefficienti, 180 di partenza e 325 finale — quando sappiamo che ci sono applicati che dopo undici anni di servizio raggiungono coefficienti tra 170 e 180 —, per avere un'idea della sperequazione. Questa è, pertanto, la seconda obiezione.

La terza osservazione si riferisce ai compiti che dovrebbero spettare — uso il condizionale - ai collocatori. È vero che esiste un decreto ministeriale del 6 marzo 1957 che stabilisce i compiti dei collocatori; pero la cosa non è molto chiara, in quanto si parla di dipendenti degli uffici del lavoro e degli uffici di collocamento e di corrispondenti. In sostanza, anche in quel decreto ministeriale non si stabilisce il compito specifico del collocatore ma si fa una confusione; a mio parere, quando si debbono stabilire dei compiti, occorre specificare a quali persone ci si voglia riferire. Non si può dire: « compiti che spettano ai dipendenti degli uffici del lavoro e di collocamento ed ai corrispondenti ». Quindi, questo decreto è abbastanza confuso; e poichè in questo disegno di legge si stabiliscono dei compiti non meglio precisati, ciò costituisce per noi un elemento di perplessità molto serio.

Questa mattina abbiamo osservato che in pratica, nella situazione attuale del mercato del lavoro, i collocatori sono figure ormai superate, che possono avere ancora certe funzioni nell'Italia meridionale, ma indiscutibilmente hanno funzioni di gran lunga inferiori e, direi, oggi pleonastiche in molti centri dell'Italia settentrionale e centrale.

Per queste ragioni, ho affermato questa mattina che la figura del collocatore, così come viene prospettata dalla legge del 1949, ha visto praticamente ridotti i suoi poteri e le sue funzioni, e che pertanto, per dare una sistemazione organica alla categoria, occorre prevedere nuove funzioni. In che consiste tuttavia la nostra perplessità? Vediamo che l'ultimo comma dell'articolo 1 è così formulato: « Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articole 1 della legge 18 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro ».

In sostanza il nostro rilievo è questo: quando istituiamo un nuovo ruolo di dipendenti dello Stato — perchè questo è l'obiettivo —, dobbiamo anche stabilire quali ne siano i compiti, per non creare confusione coi compiti attribuiti ai dipendenti del Ministero del lavoro che appartengono ad altri ruoli. Il testo di questo articolo, invece, difetta di chiarezza.

Un'altra questione che abbiamo sollevata è la seguente: da più tempo si rileva che la legge del 1949 necessita di revisioni, specialmente per quanto concerne il necessario rapporto tra uffici di collocamento, organizzazioni sindacali e commissioni comunali. Non voglio dilungarmi qui su una questione che ho già trattata questa mattina: non diciamo che il collocamento, allo stato delle cose, debba essere affidato ai sindacati, come avviene nella maggior parte dei paesi in cui esistono le organizzazioni sindacali; ma proponiamo che si creino degli organismi per il collocamento, nei quali siano rappresen-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

tate le organizzazioni sindacali. E penso che tutti dovremmo essere interessati a che i sindacati intervengano in un'opera così delicata come il collocamento, anche se la situazione della disoccupazione non è più così disperata come era nel 1949.

Altra questione è quella concernente il finanziamento.

Posso dire, in base ad un rapido calcolo, che l'onere complessivo al quale si dovrebbe far fronte per la nuova sistemazione dei collocatori si aggira intorno ai 10 miliardi. Calcolando, infatti, che il coefficiente medio per difetto sia 220 (nella pratica si arriverà, invece, a 229) la spesa unitaria ammonta a circa 700.000 lire annue; moltiplicando questa cifra per 9.000, quanti sono i collocatori, si ottiene un totale di oltre 6 miliardi, ai quali devono però aggiungersi gli oneri riflessi, che costituiscono una quota abbastanza considerevole sulla retribuzione degli impiegati.

Si arriva, pertanto, ad un onere di circa 10 miliardi, al quale si dovrebbe far fronte in parte coi fondi dello Stato e in parte col contributo degli Enti previdenziali, come risulta dall'articolo 16 del disegno di legge.

Se si accogliesse tale principio, si verrebbe a creare una situazione assurda ed ingiusta, in quanto una parte dei dipendenti dello Stato, sia pure modesta, invece di essere pagata dallo Stato integralmente, sarebbe stipendiata da Enti che non sono organi dello Stato.

Questi sono i motivi della nostra opposizione ad un esame affrettato del provvedimento; desidereremmo, pertanto, avere chiarimenti in merito, per poterci regolare circa la nostra posizione futura in relazione al disegno di legge.

S U L L O, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi pare che le considerazioni esposte dal senatore Mammucari abbiano notevole valore, se non altro per mettere in luce determinati aspetti del problema; al riguardo spero di potergli dare delle risposte che lo tranquillizzino.

È necessario anzitutto ricordare l'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nel quale è detto testualmente: « Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

- 1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;
- 2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;
- 3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, numero 264;
- 4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei "corrispondenti", a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 ».

Dal che si deduce che la predetta legge — nell'articolo 11 ed anche in articoli successivi — non ha omesso di occuparsi dei collocatori e dei corrispondenti, in rapporto al funzionamento delle sezioni degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, sezioni che sostituiscono quelli che in precedenza erano denominati Uffici di collocamento.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

Ora, i compiti degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, come si rileva dall'articolo 12 della legge n. 628, sono i seguenti: raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale, collocamento dei lavoratori, reclutamento dei lavoratori che emigrano, conciliazione delle vertenze individuali e cellettive di lavoro, compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale e così via.

Ora, pur essendo certamente fondato il rilievo del senatore Mammucari, cioè che vi sono Comuni nei quali la funzione del collocamento è ormai superflua, in quanto la disoccupazione può ritenersi quasi del tutto scomparsa, è necessario tenere presente che i collocatori, essendo previsti dalla legge, come ho testè rilevato, come personale addetto alle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro, devono esistere anche nelle località in cui la situazione del mercato del lavoro rende superflua la funzione del collocamento.

Vi sono, infatti, varie funzioni degli Uffici provinciali del lavoro che possono trovare un riferimento periferico; e perciò l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione stabilisce che: « Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, numero 562, ed all'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli Ispettori del lavoro ».

Tale comma, che non era previsto nel testo originario del provvedimento e che, in realtà, è stato suggerito da chi vi parla alla Camera dei deputati, ha lo scopo di ovviare a quella critica che in questa sede ha espressa il senatore Mammucari: gli Uffici di collocamento, pertanto, non esistono più, essendo stati sostituiti dalle sezioni periferiche degli Uffici provinciali del lavoro; ed i collocatori, pur mantenendo il nome per tradizione, svolgono non solo la funzione del collocamento, ma anche altre funzioni, ad

esclusione di quelle di vigilanza proprie degli Ispettori del lavoro.

Mi sembra quindi che l'articolo 1 risponda pienamente alle esigenze prospettate dal senatore Mammucari.

Per quanto si riferisce al secondo problema sollevato dal senatore Mammucari, convengo senz'altro sulla necessità che la legislazione in materia di collocamento sia riveduta, ma come già dissi in questa sede circa un anno fa, occorrerà ancora un certo tempo per predisporre tale revisione, anche per la necessità di tener conto del regolamento sulla libera circolazione della mano d'opera tra i Paesi della Comunità economica europea, che entra ora in fase di attuazione, al fine di coordinare la nostra legislazione con quella degli altri Paesi europei.

Al momento attuale, ci troviamo in una situazione di transizione; è necessario, infatti, passare da una fase in cui prevalevano problemi di collocamento individuale ad un'altra, in cui domina l'esigenza di individuare le deficienze e le eccedenze di mano d'opera per grandi categorie.

A tale proposito, verrei affermare l'opportunità che sia istituito un bollettino, dal quale risultino tali eccedenze e deficienze dei singoli settori per tutte le regioni d'Italia, affinchè sia possibile avere l'immediata sensazione di quelle che sono le richieste del mercato.

Il problema, indubbiamente, non è semplice; comunque, pur riconoscendo l'esigenza di giungere al più presto possibile ad una revisione della legislazione in materia di collocamento, debbo far presente al senatore Mammucari che tale questione è ben diversa da quella dell'inquadramento in ruolo dei collocatori, da voi stessi sollecitato in una precedente occasione, come è stato ricordato dal Sottosegretario di Stato, senatore Pezzini.

Quanto alle Commissioni richieste dal senatore Mammucari, debbo dichiarare che da parte di nessun segretario confederale mi è stato posto questo problema, come problema importante di cui il Ministro dovesse essere investito, il che mi lascia intendere che la questione era forse sentita piuttosto in passato, che non al momento attuale.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

Per quanto riguarda il problema del finanziamento, vorrei ricordare che è stabilito un limite massimo dello 0,35 per cento, per l'onere da porre a carico degli Enti, in aggiunta alle somme stanziate nel bilancio dello Stato. Vi è quindi un finanziamento notevole da parte dello Stato e un concorso finanziario degli Enti, giustificato dal fatto che i collocatori esplicano determinate funzioni a vantaggio degli Enti medesimi.

Il principio in base al quale gli Enti previdenziali possono contribuire alla retribuzione dei collocatori non è tale da dover recare scandalo, poichè i collocatori si trovano realmente nella condizione di svolgere una certa attività per conto degli Enti stessi. La forma mista di finanziamento che è stata prevista non è dunque illogica, ed ha una giustificazione non soltanto storica, ma anche funzionale.

Spero di avere risposto esaurientemente al senatore Mammucari.

- CARELLI. Rimane ancora la questione della differenza dei coefficienti rispetto agl'impiegati del gruppo *C*.
- S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso riconoscere che ai collocatori è stato fatto un trattamento buono, però non vedo la sperequazione di cui ha parlato il senatore Mammucari, in quanto si tratta di personale che, per le sue particolari funzioni, non rientra nè nel gruppo *B*, nè nel gruppo *C*, ma è qualcosa di intermedio.
- PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per le spiegazioni chiare e, almeno per noi, convincenti. Spero che anche i colleghi della sinistra siano rimasti, se non proprio persuasi e convinti, almeno scossi nelle loro convinzioni di questa mattina.

Ciò premesso, credo sia opportuno, nell'interesse soprattutto dei collocatori, passare all'esame e alla votazione degli articoli.

S I M O N U C C I . Gradiremmo conoscere il parere dell'onorevole Ministro su un ordine del giorno, che noi intendiamo

presentare, il quale impegni il Governo a provvedere al finanziamento degli oneri per il ruolo dei collocatori con stanziamenti annui nel bilancio del Ministero del lavoro che non siano inferiori al 50 per cento della spesa complessiva.

- S U L L O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Un ordine del giorno che chieda di mantenere immutato l'attuale rapporto nel senso, cioè, che gli eventuali aumenti di spesa vengano egualmente ripartiti tra il bilancio del Ministero e i prelevamenti che saranno effettuati a carico degli Enti può essere accettato.
- DIPRISCO. Penso che le nostre perplessita di questa mattina, determinate da un incontro coi nostri compagni della Camera, fossero abbastanza valide; tanto che l'onorevele Ministro ha dovuto riconoscere l'esistenza di problemi in atto, come quelli della mobilità della mano d'opera, che necessita di un controllo anche da parte de gli enti locali e delle organizzazioni sindacali, ed ha ammesso che, semmai, siamo in una fase di studio circa gli strumenti che si dovranno adottare per affrontarli.

Tutti siamo d'accordo che il collocamento, come è attualmente in Italia, non va.

- S U L L O, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È da aggiornare.
- D I P R I S C O . Ma da aggiornare parecchio: e tutti dobbiamo contribuire perchè la soluzione sia la più rispondente alle esigenze di un collocamento democratico.

Sul problema finanziario, possiamo accettare le indicazioni dell'onorevole Ministro, perchè la nostra preoccupazione era che un ulteriore prelevamento venisse ad aggravare la situazione degli Enti che debbono provvedere all'assistenza e alla previdenza dei lavoratori; ci consenta, però, il signor Ministro di dire che, su questo problema, per ragioni di principio, non possiamo dare il nostro voto favorevole in quanto giudichiamo che il relativo articolo di questo disegno di legge contrasti con la nostra impostazione.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

ZANE, relatore. Questa mattina, a conclusione della discussione generale, mi sono permesso di raccomandare ai colleghi di voler considerare che questo provvedimento tende essenzialmente a dare una conveniente sistemazione ai collocatori.

Il disegno di legge prende praticamente l'avvio dall'ultima legge emanata in materia e precisamente dalla legge 16 maggio 1956, n. 562; e vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione che proprio dalla loro parte furono presentati, nella discussione sulla citata legge, degli emendamenti, nei quali erano formulate le stesse proposte che sono contenute nel disegno di legge in esame e che formano ora oggetto di dibattito. Mi riferisco agli emendamenti presentati dai senatori Bolognesi e Mancino, dei quali uno era formulato nei seguenti termini:

« Il rapporto economico e giuridico d'impiego dei collocatori è regolato dalle norme relative agl'impiegati civili dello Stato ».

Un altro emendamento all'articolo 2, sempre dei senatori Bolognesi e Mancino, recitava:

« Al funzionamento degli uffici di collocamento si provvede con la istituzione di un ruolo organico di 6.000 collocatori, quale ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione dello Stato ».

Questi emendamenti non furono allora approvati, e rammento di aver preso la parola in quell'occasione per dare ragione dell'impossibilità di accoglierli, non potendosi decidere per i collocatori una sistemazione giuridica ed economica più vantaggiosa di quella che allora era in atto per i dipendenti degli uffici provinciali del lavoro.

Dopo l'emanazione della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del Ministero, la situazione è naturalmente cambiata.

Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che ci trovano perfettamente consenzienti, hanno certamente fugato i dubbi che potevano sorgere in ordine all'ultimo comma dell'articolo 1; a tale proposito, vorrei comunque ricordare che, se permanessero dubbi sul fatto che il compito principale dei collocatori, quello del collocamento, possa passare in seconda linea, sarebbe sufficien

te tenere presente che tale ultimo comma richiama espressamente l'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e l'articolo 12 ultimo comma della legge 22 luglio 1961, n. 628.

In altri termini, a me pare ben chiaro che il compito principale di questi dipendenti rimane pur sempre quello del collocamento, anche se ad essi possono venire attribuiti altri compiti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Dotazione organica e ruolo).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.

Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'esple-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

tamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro.

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge, della quale si fa menzione nel secondo comma dell'articolo 1:

TABELLA DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

Collocatori su-				
periori	coefficiente	325	N.	800
Collocatori capi .	»	271	»	1.200
Primi collocatori	»	229	»	2.000
Collocatori di 1ª				
classe	»	202		
Collocatori di 2ª			»	5.000
classe	»	180		
	m . 1			0.000
	Totale.		N.	9.000

M A M M U C A R I . Insisto nel dire che sarebbe necessario introdurre nel primo comma dell'articolo un inciso del seguente tenore « udito il parere delle amministrazioni comunali e delle organizzazioni sindacali », al fine di non separare completamente organismi così delicati dagli enti che sono interessati ad una loro buona sistemazione.

Desidero, inoltre, far rilevare che la dizione del quarto comma potrebbe dar luogo a conseguenze negative, in quanto un collocatore che si trovi in un comune non piacevole può chiedere di essere assegnato al servizio del collocamento in un capoluogo di provincia o di uma sezione zonale; sono quindi perplesso sull'opportunità della locuzione « a domanda degli interessati », la quale potrebbe provocare domande di trasferimento.

DONATI. Ma questo è un diritto normale di qualsiasi impiegato.

M A M M U C A R I . Noi, però, dobbiamo tenere presente che ci troviamo di fronte a dipendenti dello Stato che lavorano in uffici estremamente periferici e la cui attività, in alcuni Comuni, è molto limitata; pertanto, anche in considerazione del fenomeno, che già si sta verificando, della continua fuga dai piccoli Comuni, non so se sia opportuno introdurre tale disposizione.

Desidero, infine, dichiarare che noi potremmo non opporci all'approvazione del presente disegno di legge, qualora risultasse chiaramente ed esplicitamente che siamo in presenza di un decentramento degli Uffici del lavoro, e cioè che la figura del collocatore tradizionale è ormai storicamente scomparsa.

Non intendo presentare al riguardo alcun emendamento, ma soltanto chiedere assicurazioni in proposito all'onorevole Ministro.

Z A N E , relatore. Desidero avvertire il senatore Mammucari che l'espressione « in relazione al rispettivo carico funzionale accertato », contenuta nel primo comma dell'articolo 1 nel testo originario del disegno di legge, è stata sostituita dalla Camera dei deputati con la seguente « in relazione alle esigenze di servizio ».

Mi sembra che questo emendamento, al pari di tutti gli altri introdotti dalla Camera dei deputati, sia stato suggerito dalla preoccupazione di soddisfare soprattutto le esigenze di servizio.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della* previdenza sociale. Spero di poter dare una risposta convincente.

I comuni maggiori e più importanti non sono interessati da questo disegno di legge, perchè gli uffici provinciali del lavoro hanno propri funzionari che svolgono il servizio nei comuni capoluoghi di provincia e nelle sezioni zonali; quindi, il problema del decentramento non sussiste per i grandi comuni. Sorge, invece, per i comuni più piccoli e per le frazioni, dove si tratterebbe, più che altro, di un problema organizzativo di distribuzione del personale.

Posso, comunque, dire che il parere delle amministrazioni comunali e delle organizzazioni sindacali è sempre utile e viene normalmente sentito.

54a Seduta (15 dicembre 1961)

Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 1, l'inciso « a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio » è stato aggiunto dalla Camera; il Governo non aveva proposto questo testo, quindi, senatore Mammucari, la divergenza sussisterebbe eventualmente, su questo punto, tra i due rami del Parlamento.

Infine, per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 1, debbo dire che qui noi procediamo in via sperimentale. È chiaro che alcune funzioni, che si possono decentrare negli Uffici del lavoro, cominceremo a decentrarle; in seguito si vedrà e si procederà secondo i suggerimenti dell'esperienza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella allegata. (*E approvata*).

Art. 2.

(Concorsi per l'immissione in ruolo).

La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- 1) componimento in lingua italiana;
- 2) risoluzione di un problema di aritmetica o geometria;
- 3) tema su nozioni di legislazione sociale.

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:

- a) nozioni di ordinamento amministrativo;
 - b) nozioni di statistica.

CARELLI. A proposito di questo articolo vorrei esprimere una raccomandazione: la prova pratica di dattilografia dovrebb'essere considerata come avente l'unico scopo di accertare una capacità tecnica; e, pertanto, non dovrebbe essere determinante ai fini del risultato degli esami.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

(Promozione a collocatore di 1ª classe).

La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

M A M M U C A R I . Su questo articolo mi permetto di rilevare che, quando si tratta di promozioni del personale, il sistema del merito comparativo è sempre pericoloso, in quanto è fondato sopra una valutazione di aspetti soggettivi più che oggettivi, per cui vengono attribuiti punteggi a discrezione del responsabile dell'ufficio del personale. Già in altri settori sono successe cose antipatiche; pertanto, l'esperienza mi dice che sarebbe opportuno procedere dando maggior valore ai voti relativi ad elementi oggettivi, piuttosto che a quelli attinenti a dati soggettivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

(Promozione a primo collocatore).

La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono

54^a Seduta (15 dicembre 1961)

ammessi a partecipare i collocatori di 1^a classe ed i collocatori di 2^a classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 5.

(Promozione a collocatore capo).

La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 6.

(Promozione a collocatore superiore).

I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 7.

(Esami per la promozione a collocatore superiore).

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

Art. 8.

(Rinvio).

Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

(Inquadramento collocatori comunali).

I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dal-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

l'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

- a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;
- b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;
- c) i collocatori di 3a classe nella qualifica con coefficiente 180.

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

M A M M U C A R I . Anche su questo articolo, mi permetto di esprimere una raccomandazione all'onorevole Ministro.

I coefficienti previsti per il personale statale di gruppo C sono diversi da quelli indicati in questo articolo 9 e meglio precisati nella tabella allegata al disegno di legge; per cui, quando poniamo i collocatori già in partenza al coefficiente 180, noi creiamo una disparità di trattamento tra questi nuovi dipendenti e quegli impiegati del Ministero del lavoro che prestano servizio da parecchi anni. Ciò, oltre tutto, è antipatico ed ingiusto, in considerazione del fatto che una parte dei collocatori lavorerà negli Uffici del lavoro, a contatto, perciò, di altri dipendenti, i quali, pur avendo acquisito titoli di merito per il lavoro prestato, saranno posti in condizione di inferiorità rispetto a questa categoria, che prima si trovava in una situazione completamente diversa.

Pertanto, la mia raccomandazione all'onorevole Ministro è che si cerchi di rivedere la materia, se possibile nell'ambito delle misure che il Ministero può adottare e se necessario anche con un provvedimento di legge, per eliminare queste sperequazioni di trattamento. S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei ripetere che il ruolo dei collocatori non rientra nè nel gruppo *B* nè nel gruppo *C*. Siamo in presenza di un ruolo *sui generis*, per le funzioni, per il sistema d'immissione e l'inquadramento; esso perciò non può costituire oggetto di comparazione con altri ruoli dello Stato. Si può dire che, in linea di massima, questo ruolo sia tra il *B* e il *C*: comunque, non è *C*; non è *C* neppure sotto l'aspetto delle funzioni svolte alla periferia. Direi, semmai, che i collocatori sono piuttosto vicini agli impiegati di concetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 10.

(Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente).

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposi-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

zioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

(È approvato).

Art. 11.

(Inquadramento dei corrispondenti).

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non abbiano superato il 50° anno di età;
- b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;
- c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562; altresì con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.

Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

(È approvato).

Art. 12.

(Assolvimento degli obblighi militari).

Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

(È approvato).

Art. 13.

(Commissione di inquadramento).

La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

da un consigliere di Stato, vice presidente;

dal direttore generale degli affari generali e del personale;

da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

da un funzionario del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato —

54^a SEDUTA (15 dicembre 1961)

di qualifica non inferiore a direttore di divisione:

dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1^a classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

(Personale a contratto quinquennale).

Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1^a e 2^a classe del ruolo dei collocatori.

(È approvato).

Art. 15.

(Trattamento di previdenza).

La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è mantenuta ad esaurimento.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

(E approvato).

Art. 16.

(Finanziamento).

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio fi-

54a Seduta (15 dicembre 1961)

nanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente.

DI PRISCO. Per tranquillizzare non soltanto la nostra parte politica, ma il Parlamento tutto, vorrei chiedere che venisse allegata al bilancio del Ministero del lavoro la dimostrazione delle spese.

PRESIDENTE. In relazione all'articolo 16, è stato presentato dai senatori Simonucci, Mammucari, Di Prisco e Barbareschi il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione permanente del Senato,

considerato che la situazione finanziaria degli enti previdenziali è tutt'altro che florida;

considerato altresì che i compiti dei collocatori sono in prevalenza quelli propri degli Uffici del lavoro e non quelli che si riferiscono ai servizi effettuati per conto degli Istituti di previdenza,

invita il Ministro a provvedere al finanziamento degli oneri derivanti dalla sistemazione in ruolo dei collocatori mediante stanziamenti annui nel bilancio del Ministero del lavoro che non dovranno mai essere inferiori all'importo dei prelevamenti che saranno effettuati, di anno in anno, sui fondi degli Enti previdenziali in base all'articolo 16 del disegno di legge in discussione ».

CARELLI. Dal momento che l'ordine del giorno esprime un principio di carattere generale, mi sembra inopportuno fondarlo sulla mancata floridezza degli Enti previdenziali; ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno togliere la motivazione relativa.

DI PRISCO. Accettiamo la proposta del senatore Carelli.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato dai senatori Simonucci, Mammucari, Di Prisco e Barbareschi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo, nel seguente testo modificato:

« La 10^a Commissione permanente del Senato,

considerato che i compiti dei collocatori sono in prevalenza quelli propri degli Uffici del lavoro e non quelli che si riferiscono ai servizi effettuati per conto degli Istituti di previdenza,

invita il Ministro a provvedere al finanziamento degli oneri derivanti dalla sistemazione in ruolo dei collocatori mediante stanziamenti annui nel bilancio del Ministero del lavoro che non dovranno mai essere inferiori all'importo dei prelevamenti che saranno effettuati, di anno in anno, sui fondi degli Enti previdenziali in base all'articolo 16 del disegno di legge in discussione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.

(È approvato).

54a Seduta (15 dicembre 1961)

SIMONUCCI. Dichiaro che la nostra parte politica si asterrà dalla votazione.

Questa astensione, come è stato già spiegato dai senatori Mammucari e Di Prisco, dipende sopi attutto dalla questione del finanziamento; infatti, pur essendo lieti che sia stato approvato il nostro ordine del giorno, noi restiamo fermi nella convinzione che il finanziamento dovrebbe essere completamente a carico dello Stato.

Ci asteniamo anche perche il disegno di legge, trattando una materia tanto importante e delicata, avrebbe avuto bisogno di un esame più accurato ed approfondito.

Un'altra ragione che motiva, infine, la nostra astensione è costituita dal fatto che non conosciamo i decreti che il Ministro del lavoro ha emessi, nel corso degli ultimi due anni, per il prelievo di fondi a carico degli istituti previdenziali.

M O L T I S A N T I . In sede di discussione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1959-60, io ebbi l'onore di sollecitare il Ministro del tempo a presentare un provvedimento per la definitiva sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali; ciò perchè non poteva ritenersi del tutto soddisfacente la posizione d'impiego a contratto, conferita a questo personale dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, nonostante il progresso che la legge stessa rappresentava rispetto alla precaria situazione degli ex-incaricati temporanei e coadiutori frazionali.

Più recentemente, in occasione dell'esame del disegno di legge recante modifiche allo ordinamento del Ministero del lavoro, ho ritenuto doveroso ribadire la mia istanza con un ordine del giorno che venne approvato da questa Commissione nel testo unificato con altro ordine del giorno dello stesso tenore.

Non posso, quindi, che dichiarare la mia soddisfazione e quella della parte politica che rappresento, nel costatare oggi realizzati gli auspici a suo tempo formulati.

Nel disegno di legge che abbiamo discusso appaiono organicamente sintetizzati gli aspetti che riguardano lo sviluppo delle attività istituzionali affidate alle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e gli aspetti relativi alla posizione giuridica dei collocatori e dei corrispondenti del servizio del collocamento. La fissazione degli organici in relazione alle esigenze di servizio, la istituzione di un apposito ruolo dei collocatori convenientemente articolato dal coefficiente 180 al 325, la possibilità di affidare al collocatore l'espletamento dei compiti di istituto in più sezioni e di assegnarlo in servizio anche nei capoluoghi di provincia e nelle sezioni zonali, la previsione di incaricare i collocatori comunali per l'espletamento di compiti particolari oltre quelli previsti dalla legge n. 562 del 1956 e della legge n. 628 del 1961, costituiscono altrettante soluzioni che tendono al potenziamento umano e funzionale della politica del collocamento, nel quadro della complessa attività del Ministero del lavoro.

Le norme contemplate per la sistemazione giuridica e per la progressione di carriera dei collocatori realizzano la piena normalizzazione delle loro posizioni, senza il permanere di sfavorevoli sperequazioni nei confronti degli altri impiegati civili dello Stato.

Anche le norme transitorie e finali appaiono dettate da eque ragioni di tutela dei diritti acquisiti dai collocatori a contratto, specie per quanto concerne i riscatti di servizio ai fini della carriera e della quiescenza, nonchè di soddisfacimento delle aspettative nutrite dalla categoria dei corrispondenti, per una loro idonea sistemazione che costituisse giusto riconoscimento delle prestazioni lodevolmente effettuate.

La composizione della Commissione di inquadramento prevista dall'articolo 13 e tale da dare ampia garanzia per la migliore attuazione della legge.

Debbo infine rilevare che, per quanto concerne il finanziamento del disegno di legge, si è opportunamente sensibilizzata la cointeressenza, ormai da anni consolidata, degli istituti previdenziali ed assistenziali all'opera diligente e produttiva svolta dal personale degli Uffici del lavoro, dai collocatori e dai corrispondenti, già contemplata all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed è stato fissato fino al limite dello 0,35 per cento

54^a SEDUTA (15 dicembre 1961)

del gettito complessivo dei contributi il concorso di spesa posto a carico degli enti stessi.

Per queste considerazioni che, come ho premesso e riconfermo, coronano i miei auspici per il miglioramento del servizio di collocamento della manodopera e per la sistemazione della categoria, esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge di cui ci occupiamo.

DI PRISCO. Non posso che confermare il nostro punto di vista, anche dopo l'approvazione dell'ordine del giorno da noi presentato.

Gli Istituti previdenziali debbono svolgere un'attività di assistenza nei confronti dei lavoratori. Lo Stato non deve, a nostro avviso, rivolgersi a questi Istituti quando ha bisogno di denari. Lo scopo del nostro ordine del giorno è quello di precisare un limite oltre il quale non si possa andare. Sulle questioni di principio non possiamo che attenerci a quei criteri che abbiamo sempre indicati.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io ho accettato l'ordine del giorno non come raccomandazione, ma come impegno del Governo. Da questo punto di vista, dunque, avendo voi affermato l'opportunità che gli stanziamenti nel bilancio del Ministero del lavoro siano di importo non inferiore a quello dei prelevamenti da

effettuarsi a carico degli enti previdenziali, ed essendo il Governo d'accordo, è difficilmente comprensibile la vostra persistenza su una posizione di principio. Inoltre, voi avete riconosciuto, nel vostro ordine del giorno, che i collocatori svolgono, oltre ai compiti prevalenti propri degli Uffici del lavoro, anche compiti connessi con l'attività degli Enti previdenziali.

Non dico questo per influenzare il vostro voto, ma perchè di fronte ad una posizione di accettazione del Governo mi sarei atteso lo stesso voto che è stato dato dai vostri colleghi della Camera.

DI PRISCO. La discussione ci porterebbe molto lontano.

PRESIDENTE. Debbo ringraziare tutti i membri della Commissione ed in particolare i rappresentanti della sinistra, per averci consentito di portare a termine l'approvazione del disegno di legge prima delle vacanze natalizie.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,30.

Dott Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari